



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VERDUCCI, ASTORRE, CUCCA, D’ALFONSO,
D’ARIENZO, FERRAZZI, GINETTI, GRIMANI, IORI, MARGIOTTA
e PITTELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2019

Disposizioni in materia di interventi per accelerare e semplificare il processo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia negli anni 2016 e 2017

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito dei gravi eventi sismici che hanno colpito le zone del centro Italia, nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016, è stato adottato il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ed entrato in vigore il 19 ottobre 2016. In fase di conversione, a motivo del reiterarsi degli eventi sismici nel mese di ottobre 2016, il provvedimento ha assorbito le norme adottate in un successivo decreto-legge, il n. 205 del 2016, assumendo quindi quale denominazione definitiva quella di « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 ». A seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di gennaio 2017, è stato emanato il decreto-legge n. 8 del 2017, che ha previsto nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, in massima parte integrando o modificando quanto già stabilito dal decreto-legge n. 189 del 2016, introducendo altresì un allegato 2-bis nel decreto-legge n. 189 del 2016. I tre decreti - di cui il secondo assorbito - rappresentano il quadro normativo fondamentale entro il quale prendono forma le misure relative all'emergenza, al sostegno alla popolazione e alle imprese, alla ricostruzione pubblica e privata. Nella definizione completa delle norme, inoltre, si sono registrati importanti interventi all'interno della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), nel decreto-legge n. 244 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 2017 (proroga termini), nel decreto-legge n. 50 del

2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, nel decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, nel decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, e, in ultimo, nella legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017).

Tuttavia, si impone oggi un intervento di revisione ed aggiornamento dell'ordinamento stabilito dalla cornice legislativa citata, in particolare per le misure previste dal decreto-legge n. 189 del 2016: trattandosi di un modello di organizzazione dell'emergenza e della ricostruzione del tutto nuovo, che andava ad operare su un'area di cratere le cui proporzioni si sono viste aumentare nel corso dell'evoluzione degli eventi sismici avvenuti a partire dalla data del 24 agosto 2016, ma particolarmente aggravatisi con quelli del 26 e 30 ottobre 2016, finanche al sisma del 18 gennaio 2017, sin dall'inizio è stato immaginato rivedibile e correggibile, adattabile alle mutate esigenze che, nel corso dell'espletamento dei suoi effetti, sarebbero emerse.

Entro tale premessa si fondano gli obiettivi del presente disegno di legge, volti a migliorare l'impianto già previsto nel decreto-legge n. 189 del 2016, introducendo strumenti di semplificazione, accelerazione e snellimento in particolare delle procedure per la ricostruzione pubblica e privata. Si interviene per evitare che migliaia di domande di ricostruzione finiscano in un pantano burocratico e per dare invece alle popolazioni del cratere sismico risposte efficaci ed efficienti, veloci e sensibili ai bisogni di territori messi duramente alla prova. Inoltre, redistribuendo più oculatamente le competenze

tra Uffici speciali per la ricostruzione (USR), regioni e comuni, sarà possibile addivenire con maggiore celerità all'impegno di ricostruire bene e ricostruire tutto.

L'articolo 1 stabilisce la possibilità di reclutare, ad invarianza di risorse finanziarie già stanziata e mediante recupero delle risorse delle singole annualità non spese, ulteriore personale per assicurare l'effettiva funzionalità degli USR con l'obiettivo di accelerare il processo di ricostruzione sia pubblico che privato.

L'articolo 2 consente al Commissario straordinario di estendere a tutto il personale degli USR la corresponsione di compensi per prestazione di lavoro straordinario, un incremento della retribuzione mensile e del trattamento accessorio, in un'ottica di parità di emolumento a parità di mansione attribuite e svolte. Autorizza inoltre il Commissario a potenziare gli USR.

L'articolo 3 autorizza, mediante lo strumento della convenzione, ad utilizzare per le attività inerenti la ricostruzione *post sisma* 2016 anche personale proprio delle società *in house* delle pubbliche amministrazioni che costituiscono l'Ufficio speciale per la ricostruzione, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

L'articolo 4 modifica l'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, consentendo ai comuni, sulla base della valutazione delle proprie esigenze funzionali e organizzative che dovranno sempre essere espresse, di assumere in luogo di una unità autorizzata a tempo pieno anche due unità a tempo parziale, purché ad invarianza della spesa complessiva assegnata.

L'articolo 5, limitatamente agli interventi di immediata esecuzione, riconosce un ruolo maggiormente determinante all'attività svolta dal professionista incaricato dal richiedente il contributo, dichiarando il carattere certificativo alla documentazione tecnica e amministrativa presentata.

Nel consegue che l'articolo 6 procede nel rafforzare la garanzia della correttezza dell'attività posta in essere dal professionista attraverso l'individuazione di un soggetto terzo, indicato dall'USR, deputato al collaudo tecnico-amministrativo della pratica nella fase successiva alla concessione, con particolare riguardo alla fase di erogazione del contributo.

L'articolo 7 è finalizzato a semplificare ed accelerare la ricostruzione, sollevando l'*iter* della ricostruzione privata dalle regole di cui al decreto-legge n. 50 del 2016 in materia di contratti pubblici, mediante l'introduzione della scelta diretta dell'impresa da parte del beneficiario del contributo e la possibilità di indicare per eventuali subappalti le imprese necessarie per i singoli interventi a ridosso dell'inizio lavori.

L'articolo 8 definisce con maggiore circoscrizione l'obbligo di applicazione dei CCNL nazionali e territoriali il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, in particolare per quelli del settore edilizia. Prevede inoltre che il Commissario straordinario possa stipulare intese con gli enti previdenziali per una procedura semplificata di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'articolo 9 equipara gli esiti dei censimenti dei danni eseguiti dal Ministero per i beni e le attività culturali, inerenti gli immobili di proprietà privata ma di interesse culturale o destinati a uso pubblico, agli analoghi esiti di classificazione di agibilità rilevati con le schede AeDES.

L'articolo 10 prevede che, nei casi di « grandi luci » deve essere introdotto il riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione della scheda di valutazione di danno e agibilità *post-sisma* per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce GL-AeDES.

L'articolo 11 equipara l'edilizia produttiva a quella abitativa che riconosce contributi al

cento per cento anche alle seconde e terze case e al fine di recuperare tutto il patrimonio edilizio esistente sui territori colpiti dal sisma. In particolare viene riconosciuto un contributo pari al sessanta per cento del costo dell'intervento calcolato in relazione al livello di danno subito in conseguenza degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, per quegli immobili di proprietà (o utilizzati sulla base di altro titolo giuridico valido) di titolari di attività produttive che seppure strumentali o costituenti patrimonio di un'impresa attiva, non erano utilizzati ma lo erano stati nei due anni antecedenti gli stessi eventi sismici.

L'articolo 12 estende, considerata l'approvazione del correttivo appalti, l'applicazione della procedura negoziale anche agli incarichi relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione lavori e al collaudo, con la finalità di assicurare una continuità delle attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura in un'ottica di omogeneità, coerenza e snellimento del processo. Al riguardo, si evidenzia come il correttivo sugli appalti intenda per servizi di ingegneria e architettura: incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e collaudo. Inoltre, in conformità con il codice degli appalti, l'articolo chiarisce che entro l'importo di 40.000 euro (150.000 per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) è possibile ricorrere all'affidamento diretto.

L'articolo 13, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e del codice degli appalti, intende favorire le micro-imprese e le piccole e medie imprese all'accesso agli appalti, con particolare riguardo a quelle del cratere sismico, consentendo alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti funzionali, limitatamente ai lavori al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria.

L'articolo 14 concede ai dipendenti dei comuni assunti ai sensi dell'articolo 50-bis, ovvero anche ai propri dipendenti di ruolo, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento e al presidente della regione, nella qualità di vice-commissario, di delegare lo svolgimento delle attività concernenti la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche anche a enti pubblici diversi da quelli individuati come soggetti attuatori e a soggetti (organismi di diritto pubblico) che ordinariamente ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 possono esercitarle.

L'articolo 15, nel modificare l'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, intende assicurare la concreta remuneratività delle attività delle centrali uniche di committenza attraverso la previsione che sia il Commissario straordinari a definirne gli importi con propria ordinanza e garantire che le risorse già previste possano essere concretamente utilizzate per potenziare, prevedendo assunzioni di personale specialistico, la struttura delle centrali uniche di committenza.

L'articolo 16 ripristina l'intesa tra Governo e regioni nell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 per garantire il rispetto delle attribuzioni delle competenze garantito alle regioni dalla stessa Carta costituzionale. Il ripristino dell'intesa, in quanto espressione di una condivisione unanime delle decisioni, peraltro assicura la concreta leale collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte nel processo di ricostruzione ed è effettiva garanzia di semplificazione, trasparenza e accelerazione degli interventi.

L'articolo 17 istituisce un tavolo istituzionale con l'obiettivo di condividere le scelte e gli interventi tra le amministrazioni terri-

toriali e il Governo, per garantire al processo di ricostruzione una visione in prospettiva e coordinata con le misure di sviluppo locale delle aree – in particolare quelle interne – colpite dal sisma.

L'articolo 18 sottrae i contributi per la ricostruzione ai controlli preventivi previsti dal cosiddetto testo unico bancario (TUB) in materia di antiriciclaggio, tenendo presente che i procedimenti di erogazione degli stessi contributi sono tutti predefiniti e quindi trasparenti e le somme sono erogate da soggetti terzi (istituti bancari convenzionati). Il rischio infatti è che l'obbligo di tale verifica diretta da parte degli istituti bancari convenzionati nell'ambito del *Plafond* sisma in capo ad ogni singolo proprietario impedisca l'erogazione del finanziamento agevolato. L'articolo intende quindi risolvere il problema del blocco dell'erogazione del finanziamento laddove, in caso di condomini o di comunioni, un proprietario o comproprietario sia irreperibile o contrario all'intervento

di riparazione, ripristino o ricostruzione e non possa o intenda recarsi in banca per la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dal TUB, nonostante la legittimità della concessione del finanziamento erogato secondo le regole delle maggioranze qualificate previste dal codice civile e dal decreto-legge n. 189 del 2016.

L'articolo 19 elimina la possibilità di presentare il progetto in riferimento non all'intero edificio, ma alla singola unità immobiliare.

L'articolo 20 estende le regole stabilite dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018, in materia di lievi difformità edilizie e pratiche pendenti, trovando applicazione anche agli edifici effettivamente e causalmente danneggiati dal sisma, nonostante possano essere collocati in comuni diversi rispetto a quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Art. 1.

(Riparametrazione degli oneri per il personale e il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione)

1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico » sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.1.* Per garantire la piena operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 1 del presente articolo, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto.

1-bis.2. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere

utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma 1 e nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1-*bis*.1 ».

Art. 2.

(Struttura commissariale – Uffici speciali per la ricostruzione)

1. Al comma 7-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: « pubblici » è soppressa.

2. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-*bis*. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, il Commissario straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.

8-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 8-*bis*, il Commissario straordinario può utilizzare, fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro, le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ».

Art. 3.

(Affidamento dei servizi a società in house providing)

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, al fine di acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative da essi svolte, possono a tale

scopo conferire incarichi di affidamento a società *in house* delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. I conferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuati nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Le attività svolte dalle società *in house* sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società *in house* che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.

Art. 4.

(Assunzioni a tempo determinato effettuate dai comuni)

1. Dopo il comma *3-quater* dell'articolo *50-bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«*3-quater.1.* In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2-bis* sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma *3-bis*, può essere superiore a trecentocinquanta».

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE DELL'EDILIZIA PRIVATA

Art. 5.

(Accelerazione degli interventi di immediata esecuzione)

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo 8 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del citato comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 8, dando priorità:

a) alle richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno;

b) alle richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio;

c) alle richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, della legittimazione

del soggetto richiedente alla presentazione della domanda di contributo, effettuano l'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4-bis del medesimo articolo 3, in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

Art. 6.

(Controllo tecnico-amministrativo)

1. Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 34 del medesimo decreto-legge, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo. Il collaudatore tecnico-amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della

richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico-amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa vigente. Il collaudatore tecnico-amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.

2. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico-amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 del presente articolo del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al citato articolo 34, si procede ad una nuova estrazione a campione.

3. All'articolo 34, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « incrementabile fino al 12,5 » sono sostituite dalle seguenti: « incrementabile fino al

14,5 » e, al secondo periodo, le parole: « il contributo massimo è pari al 7,5 » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo massimo è pari al 9,5 ».

Art. 7.

(Accelerazione adempimenti in materia di individuazione dell'impresa esecutrice e delle imprese subappaltatrici)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. L'impresa esecutrice è individuata dal beneficiario dei contributi solo tra le imprese che risultano iscritte nell'anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Il contratto di affidamento dei lavori e l'ulteriore documentazione stabilita con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo ».

2. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. L'indicazione dei subappaltatori deve obbligatoriamente essere comunicata prima dell'inizio dei lavori e deve essere contestualmente trasmesso l'*addendum* al contratto di appalto con indicazione delle imprese subappaltatrici le quali devono essere iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, nonché in regola

con il DURC. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti indicati nel presente comma ».

Art. 8.

(Specificazioni in materia di regolarità contributiva delle imprese esecutrici dei lavori)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del DURC ».

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del DURC.

3-ter. L'obbligo di iscrizione alle Casse edili/Edilcasse di cui al comma 3 del presente articolo riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei con-

tratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante che quella distaccataria ».

Art. 9.

(Equiparazione degli esiti di agibilità da schede del Ministero per i beni e le attività culturali a schede AeDES)

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o destinati a uso pubblico, danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011.

Art. 10.

(Criteri e modalità per la concessione di contributi per la ricostruzione privata in riferimento agli esiti da rilievi cosiddetti « grandi luci »)

1. Ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015.

Art. 11.

(Criteri e modalità per la concessione di contributi per la ricostruzione dell'edilizia produttiva)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *c*) è aggiunta, in fine, la seguente:

« *c-bis*) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) »;

2. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *e*) è aggiunta, in fine, la seguente:

« *e-bis*) dei titolari di attività produttive ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero la data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-*bis*, risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali ».

3. Il comma 10-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-

cembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

« *10-bis*. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all'Ufficio speciale per la ricostruzione unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso ».

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE PUBBLICHE

Art. 12.

(Procedure aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria)

1. All'articolo 2, comma *2-bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Anche per gli incarichi relativi a servizi di architettura e ingegneria trova comunque applicazione l'articolo 36, comma 2, lettera *a*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ».

Art. 13.

(Procedure per favorire l'accesso delle micro-imprese e delle piccole e medie imprese)

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, per le finalità di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono espletate procedure che, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e degli articoli 36 e 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, favoriscano l'accesso delle micro-imprese e delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo per quelle del cratere sismico di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. A tal fine, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti il cui relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle suddette imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.

Art. 14.

*(Ampliamento della platea dei soggetti
attuatori)*

1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi, in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-*bis* ovvero dei propri

dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici od organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2 del presente articolo, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « o agli altri enti locali » sono inserite le seguenti: « ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico ».

Art. 15.

(Personale delle centrali uniche di committenza)

1. Al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina, sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma »;

b) al terzo periodo, dopo la parola: « disciplina » è inserita la parola: « anche »;

c) dopo il terzo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: « Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo ».

CAPO IV

PIANO DI SVILUPPO E *GOVERNANCE*

Art. 16.

(Ripristino dell'intesa)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, la parola: « sentiti » è sostituita dalle seguenti: « previa intesa con »;

b) all'articolo 14, comma 4, le parole: « dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella » sono sostituite dalle seguenti: « dal Commissario straordinario, d'intesa con i vice commissari nella ».

Art. 17.

(Tavolo istituzionale per lo sviluppo delle aree terremotate)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito un tavolo istituzionale per lo sviluppo delle aree terremotate, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, dal Commissario straordinario, dai presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento.

CAPO V

ULTERIORI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE E COORDINAMENTO

Art. 18.

(Eliminazione dei controlli previsti dal testo unico bancario)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«*6-bis.* I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo ».

Art. 19.

(Eliminazione della possibilità di presentare il progetto per singole unità immobiliari)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è abrogato.

Art. 20.

(Estensione della disciplina sulle lievi difformità)

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, si applicano altresì agli edifici non ricompresi nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, qualora vi sia l'esistenza di un nesso causale tra i danni subiti dai medesimi e gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

